



Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili e a favore della mobilità sostenibile

Comune di Giornico



Sommario

Art. 1 Principi generali e finalità	2
Art.2 Base legale	2
Art. 3 Competenza	2
Art. 4 Campo d'applicazione	2
Art. 5 Disponibilità di credito	2
Art. 6 Beneficiari	2
Art. 7 Richieste incentivi	2
Art. 8 Versamento del contributo	2
Art.9 Investimento sulle fonti energetiche	3
Art. 10 Acquisto elettrodomestici	3
Art. 11 Benzina alchilata	3
Art. 12 Abbonamenti trasporto pubblico	3
Art. 13 Sospensione contributi e abrogazione	4
Art. 14 Entrata in vigore	4

REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO
DELLE ENERGIE RINNOVABILI E A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CAPITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 1**
Principi generali e finalità
- Con il presente Regolamento si vuole promuovere per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico
- Art. 2**
Base legale
- ¹ Il presente Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:
- Art. 186 e segg. della Legge organica comunale del 10.03.1987;
 - Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994;
 - Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 e relativo Regolamento d'applicazione;
 - Legge federale sull'energia (Lene) del 30.09.2016;
 - Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 08.10.1999;
 - Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008;
 - Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014.
- Art. 3**
Competenza
- ¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
- ² Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
- Art. 4**
Campo d'applicazione
- ¹ Nel limite della disponibilità del credito annuo, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta, nell'ambito della propria economia domestica o nelle costruzioni di sua proprietà, misure di efficienza e risparmio energetico.
- ² Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.
- Art. 5**
Disponibilità di credito
- ¹ Il fondo necessario al prelievo del contributo comunale è finanziato dal Fondo Energie Rinnovabili cantonale (FER).
- ² La disponibilità di credito per gli incentivi è fissata annualmente in sede di preventivo ed è determinata dall'ammontare annuo del contributo FER. Il credito annuo disponibile verrà comunicato mediante ordinanza municipale.
- Art. 6**
Beneficiari
- ¹ Sono beneficiari degli incentivi previsti dal presente Regolamento i domiciliati (persone fisiche e giuridiche), senza limitazione di reddito.
- ² I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile in zona edificabile del comprensorio del Comune di Giornico, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.
- Art. 7**
Richieste incentivi
- ¹ Le richieste degli incentivi vanno presentate al Municipio mediante modulo ufficiale e la presentazione delle relative fatture o giustificativi di pagamento.
- ² Le modalità sono stabilite dall'ordinanza municipale.
- Art. 8**
Versamento del contributo
- ¹ Le modalità di versamento degli incentivi sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale.
- ² Il contributo comunale viene versato solo se l'intervento è eseguito secondo le regole dell'arte e in ossequio ai disposti della Legge Edilizia cantonale e al relativo Regolamento d'applicazione.

CAPITOLO II

Incentivi

Art.9 Investimento sulle fonti energetiche

- ¹ Il contributo comunale è versato per i seguenti investimenti sulle fonti energetiche:
- a) risparmio energetico dell'edificio mediante intervento su di uno o di entrambi seguenti ambiti:
 - la sostituzione di tutte le finestre e porte finestre ($U= 0,7 \text{ w/m}^2\text{K}$)
 - isolamento del tetto e delle facciate (al minimo di una facciata) ($U= 0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - b) produzione di energia elettrica per le attività domestiche o produttive, con o senza vendita in rete mediante:
 - pannelli fotovoltaici;
 - altre fonti alternative ritenute compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento. Sono esclusi gli impianti al beneficio di una remunerazione per l'energia immessa in rete.
 - c) efficienza energetica:
 - produzione di acqua calda mediante pannelli solari o con impianto a legna confacente allo stato della tecnica e munito di carica automatica;
 - riscaldamento dell'edificio oggetto dell'intervento, esclusivamente per mezzo di:
 - 1)energia solare
 - 2)un impianto a legna confacente allo stato della tecnica e dotato di carica automatica
 - 3)pompe di calore o sonda geotermica:
 - 4)allacciamento ad una rete di teleriscaldamento (scambiatore di calore)
 - 5)climatizzazione degli stabili con energia solare (solar cooling)
- ² I contributi comunali ammontano a:
- a) 25% della spesa accertata, per un importo massimo di CHF 10'000.--
 - b) 10% della spesa accertata se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un importo massimo di CHF 5'000.--.
- ³ Per lo stesso edificio/mappale possono essere versati più contributi cumulati, a condizione che si tratti di investimenti di tipo diverso.
- ⁴ L'incentivo è concesso solo per impianti/prodotti acquistati in Svizzera.

Art. 10 Acquisto elettrodomestici

- ¹ Sono concessi incentivi per l'acquisto o la sostituzione di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
- ² L'entità dell'incentivo è pari al 50% del costo d'acquisto fino ad un massimo di CHF 500.00 per apparecchio.
- ³ L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera.
- ⁴ Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.

Art. 11 Benzina alchilata

- ¹ È concesso un sussidio del 50% del costo di acquisto del carburante, fino ad un massimo di CHF 2.50 al litro e un quantitativo massimo di 25 litri/anno.
- ² L'incentivo è concesso solo per benzina acquistata in Svizzera.

Art. 12 Abbonamenti trasporto pubblico

- ¹ Per incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico il Municipio concede degli aiuti finanziari ai cittadini domiciliati nel Comune di Giornico.
- ² L'incentivo è concesso per abbonamenti nominativi FFS o Arcobaleno con una validità di almeno un mese, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.
- ³ L'ammontare dell'incentivo è fissato al 50% del costo dell'abbonamento fino a un massimo di CHF 500.00 per gli studenti e CHF 250.00 per gli altri beneficiari.
- ⁴ La competenza decisionale è delegata alla Cancelleria con possibilità di reclamo al Municipio (v. art. 3 del presente Regolamento).

CAPITOLO III Disposizioni finali

Art. 13
Sospensione
contributi e
abrogazione

¹ Il Municipio, in funzione del credito annuo votato, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo

³ La sospensione temporanea o definitiva dei contributi comunali previsti nel presente Regolamento è decisa dal Consiglio comunale.

Art. 14
Entrata in
vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che lo stesso sarà approvato dalla competente Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 27 giugno 2019.
Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione dell'11 ottobre 2019.